

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

(Approvato con deliberazione del C.C. n.29 del 23/03/2004)

(Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.114)

(Legge Regionale 18 Novembre 1999, n. 33)

(Deliberazione del Consiglio Regionale 19 Febbraio 2003 n.139)



CITTA' DI VITERBO

(Provincia di VITERBO)

SOMMARIO	
Articolo 1 -	Ambito di applicazione4
Articolo 2 -	Definizioni.....4
Articolo 3 -	Finalità del Regolamento.....5
Articolo 4 -	Criteri generali di indirizzo6
Articolo 5 -	Esercizio dell'attività6
Articolo 6 -	Compiti degli uffici comunali.....7
Articolo 7 -	Trasferimento di mercati, fiere e fiere promozionali7
Articolo 8 -	Durata delle concessioni.....7
Articolo 9 -	Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.....8
Articolo 10 -	Normativa igienico-sanitaria.....8
Articolo 11 -	Vendita a mezzo di veicoli.....8
Articolo 12 -	Definizioni.....9
Articolo 13 -	Criteri per il dimensionamento delle aree dei posteggi9
Articolo 14 -	Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi.....9
Articolo 15 -	Posteggi riservati agli imprenditori agricoli10
Articolo 16 -	Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi.....10
Articolo 17 -	Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse10
Articolo 18 -	Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.....11
Articolo 19 -	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati12
Articolo 20 -	Revoca della concessione decennale del posteggio per mancato utilizzo12
Articolo 21 -	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....12
Articolo 22 -	Norme in materia di funzionamento delle fiere e criteri per l'istituzione ecc14
Articolo 23 -	Norme in materia di funzionamento delle fiere.....14
Articolo 24 -	Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi14
Articolo 25 -	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati15
Articolo 26 -	Revoca della concessione decennale di posteggio15
Articolo 27 -	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare15
Articolo 28 -	Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi.....16
Articolo 29 -	Revoca della concessione decennale del posteggio16
Articolo 30 -	Individuazione nuove aree fuori mercato16
Articolo 31 -	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare17
Articolo 32 -	Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante18
Articolo 33 -	Zone vietate.....18
Articolo 34 -	Determinazione degli orari19
Articolo 35 -	Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi.....19
Articolo 36 -	Concessioni temporanee per manifestazioni di carattere straordinario19
Articolo 37 -	Validità delle presenze20
Articolo 38 -	Imprenditori agricoli.....20
Articolo 39 -	Attività stagionali20
Articolo 40 -	Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria20
Articolo 41 -	Sanzioni.....20

Articolo 42 -	Abrogazione precedenti disposizioni.....	21
---------------	--	----

Titolo 1 - Norme generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 1-2 lettera a b) della Legge Regionale n° 33 del 18 Novembre 1999 dal titolo "Condizioni per il commercio su aree pubbliche".
2. Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della Legge 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", e riconosciute dalla Regione.
3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - d) Per mercato specializzato, quello destinato alla vendita esclusiva di particolari merceologie appartenenti al settore alimentare o non alimentare, individuate dal comune di viterbo.
 - e) Per mercato straordinario specializzato, quello destinato alla vendita esclusiva di oggetti rientranti e/o assimilabili a generi di antiquariato, oggetti usati, hobbistica, oggetti da collezione. Il comune può disciplinare la partecipazione a detti mercati anche ad operatori che esercitano l'attività commerciale in modo diverso dai titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, ad artigiani, nonché ad operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale. Quest'ultimi operatori partecipano ai suddetti mercati fino ad un massimo di tre volte l'anno. A questi operatori non è richiesta l'autorizzazione amministrativa alla vendita, ma debbono essere in possesso di apposito tesserino personale di riconoscimento, assolutamente non cedibile, rilasciato di volta in volta dal Comune, il quale redige apposito elenco.
 - f) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - g) Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
 - h) Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - i) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori

itineranti.

- j) Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- k) Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- l) Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- m) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per imprenditori agricoli.
- n) Per settore merceologico, quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE. Si applica comunque l'art.42 comma 3 bis della L.R. 33/99 che prevede , su richiesta di almeno il 60% degli operatori, di determinare la specializzazione merceologica dei singoli posteggi.
- o) Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- p) Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
- s) Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, riguardante la vendita di prodotti stagionali, possono essere istituiti posteggi esclusivamente nei periodi dal 1° Giugno al 30 Settembre per i prodotti estivi e dal 15 Ottobre al 15 Marzo per i prodotti invernali.

Articolo 3 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 33 della L. R. 33/1999, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
 - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
 - b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
 - c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
 - e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - f) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
 - g) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
 - h) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - i) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
 - j) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Tale autorizzazione deve accompagnare, in originale, l'attività di vendita.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma

itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale nel caso di società, la stessa abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale, nonché alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione abilita altresì alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi.

5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'articolo 63 della L. R. n. 33/199, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

Le presenze maturate in ciascun mercato, fiera, e posteggi fuori mercato non sono frazionabili.

Articolo 6 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche nelle forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività da carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Articolo 7 - Trasferimento di mercati e fiere (modificato con deliberazione del C.C. n.112 del 17/11/2006)

1. Ai sensi della L. R. 33/99, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di una fiera, di un posteggio fuori mercato, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine non inferiore ai 6 (sei) mesi, prorogabili per una sola volta, per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e/o OO. Di categoria rappresentative di operatori e quelle dei consumatori riconosciute dalla Regione, di prevedere termini temporali minori per il trasferimento medesimo.

Articolo 8 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvede a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.
3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione è vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 9 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,2 mt.
3. Tutte le attrezzature debbono essere allineate ed in condizioni decorose. I venditori ambulanti dovranno tenere costantemente pulito lo spazio loro assegnato e quello circostante. A fine attività di vendita gli operatori dovranno lasciare pulita l'area e conferire i rifiuti negli appositi contenitori nel rispetto di specifiche disposizioni.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
6. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 10 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

Articolo 11 - Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
2. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Titolo 2 - Mercati

Capo I - Norme generali

Articolo 12 - Definizioni

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.
2. Il Comune può ubicare i nuovi mercati scoperti, oltre che su aree destinate a servizi pubblici, anche su altre aree purchè non interessate dalla viabilità, da parcheggi utilizzati contemporaneamente allo svolgimento dell'attività del mercato o da aree a verde pubblico, che possono essere compromesse dalla presenza del mercato stesso.
3. I nuovi mercati scoperti o coperti possono essere ubicati esclusivamente in aree aventi negli strumenti urbanistici generali o attuativi comunali destinazione a servizi pubblici. I nuovi mercati coperti debbono essere dotati di idoneo parcheggio riservato alla clientela, di aree destinate alla viabilità interna ed alle operazioni di carico e scarico delle merci.
4. E' comunque vietato lo svolgimento di qualsiasi tipologia di mercato su aree ricadenti in zone sottoposte ai vincoli di cui al Decreto Legislativo n.490/99, salvo che venga o sia stato già concesso dagli organi competenti apposito nulla osta.

Articolo 13 – Criteri per il dimensionamento delle aree e dei posteggi

1. Le dimensioni globali delle aree occupate dai nuovi mercati, con esclusione di quelle destinate alle altre eventuali attività integrative di varia natura presenti, ai parcheggi, alla viabilità interna ed alla movimentazione delle merci, devono essere tali da garantire una superficie minima utile per ogni posteggio di mq.16 nei mercati giornalieri e di mq.30 in quelli settimanali e bisettimanali, ad eccezione di quelli destinati ai produttori agricoli, la cui superficie è determinata in mq.12 minimi.
2. Le corsie di vendita per il passaggio degli utenti fra i posteggi non possono essere inferiori a mt.2,50
3. Il comune in ogni mercato ove sono venduti anche prodotti del settore alimentare riserva ai produttori agricoli un numero di posteggi non inferiore al 10% ed ai produttori agricoli in coltura biologica un numero di posteggi non inferiore al 5%(comunque almeno un posteggio).
4. Il Comune può autorizzare nei mercati e nelle fiere l'accorpamento di posteggi contigui fino al massimo di tre, purchè appartengano allo stesso concessionario e previa richiesta dell'interessato che, nel caso di modifica alle strutture, dovrà presentare progetto predisposto da un tecnico autorizzato.

Articolo 14 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 39 della L.R.33/1999, il Comune di Viterbo rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURL, sulla base delle seguenti priorità:

Titolare di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato iul provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi;

Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;

Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;

Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.

Articolo 15 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Il Comune verifica annualmente, a decorrere dall'anno successivo il rilascio dell'autorizzazione il permanere della qualità di produttore agricolo.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 16 - Criteri per lo scambio di posteggi

1. Il Corpo Polizia Municipale rileva le presenze degli operatori e le trasmette all'ufficio commercio che provvede all'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Il Corpo di Polizia Municipale fornisce semestralmente all'Ufficio competente un rendiconto semestrale sulle presenze ai mercati.
2. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto contestualmente devono rivolgere domanda scritta al Comune.
3. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica della superficie originariamente concessa, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvede, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 17 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, fatto salvo quanto previsto dall'art.44, comma 3 bis della L.R. 33/99, previa comunicazione al Comune, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
 - con l'individuazione di un posteggio nell'ambito dello stesso Comune, d'intesa con l'operatore interessato;
2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 18 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. Ai sensi dell'art.36 comma 8 della L.R 33/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
5. Il Comune tramite il Corpo di Polizia Municipale o altro soggetto all'uopo incaricato provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili su richiesta presso il Settore Sviluppo Economico.

Articolo 19 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore e comunque non oltre le ore otto.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 42, comma 2, della Legge R.33/1999, l'assegnazione, nel rispetto dei settori, dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, maggiore anzianità di iscrizione al REC e a parità di condizioni prevale l'ordine cronologico di spedizione della domanda.
3. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario.

Articolo 20 - Revoca della concessione decennale del posteggio per mancato utilizzo

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Non si tiene conto di tali giustificazioni qualora durante tale periodo venga effettuata attività commerciale su aree pubbliche in altri Comuni.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 44 della L. R. n. 33/99, così come modificata dalla L.R. n.12/2001.

Articolo 21 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, viene interdetta alla circolazione veicolare con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S., con contestuale divieto di sosta con rimozione dei veicoli, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dall'articolo 37.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e ai pedoni.

– **Censimento aree di mercato.**

Vedi allegato tabella 1

Vedi allegato tabella 2

Titolo 3 - Fiere

Capo I - Norme generali

Articolo 22 -Norme in materia di funzionamento delle fiere e criteri per l'istituzione, l'ampliamento e la modifica tipologica e la soppressione delle fiere

1. Le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.
2. Le fiere di qualsiasi tipologia sono istituite dal Comune per i prodotti merceologici, la durata e i periodi dell'anno, il numero dei posteggi ritenuti più idonei per le finalità delle fiere stesse e sono classificate dal Comune di interesse locale, regionale, nazionale sulla base di apposito studio. Le caratteristiche delle fiere devono essere espressamente indicate nei provvedimenti istitutivi, unitamente all'individuazione dell'area, al numero dei posteggi ed ai criteri di assegnazione degli stessi.
3. Le aree da destinare alle fiere sono individuate dal Comune tenendo conto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, delle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, archeologica, storica e delle norme igienico sanitarie
4. L'ampliamento, la modifica della tipologia e la soppressione delle fiere sono definiti con apposito provvedimento comunale sulla base dei criteri fissati dal Documento Programmatico.

Articolo 23 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 24 -Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della Legge Regionale 33/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera
 - Maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese
 - Invalidità certificata da apposita documentazione, ai sensi delle disposizioni vigenti relative alle categorie protette

- Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche
2. Dovranno inoltre essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
 3. In conformità alla Legge R. 33/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.

Articolo 25 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per tutta la durata della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive, maggiore anzianità di iscrizione al REC e a parità di condizione prevale l'ordine cronologico di spedizione della domanda.
3. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato per tutta la durata della fiera, o comunque dalla data di assegnazione del posteggio.

Articolo 26 - Revoca della concessione decennale di posteggio

1. La concessione del posteggio è revocata nel caso di più di una assenza ingiustificata.

Articolo 27 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza comunale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dalla stessa.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e ai pedoni.

Titolo 4 - Posteggi fuori mercato

Capo I - Norme generali

Articolo 28 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 41 della L.R. 33/1999, il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale nel rispetto delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
 - Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purchè documentata dall'amministrazione comunale.I bandi comunali devono essere pubblicati all'albo del Comune e sul BURL, comunicati alle Associazioni di categoria e adeguatamente pubblicizzati da quando i posteggi risultano liberi.
3. A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età.

Articolo 29 - Revoca della concessione decennale del posteggio.

1. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 44 della L. R. 18 Novembre 1999, n. 33 così come modificata dalla L.R. n.12/91.

Articolo 30 – Individuazione nuove aree fuori mercato.

Il Comune, sentiti i pareri delle varie circoscrizioni ha individuato le aree fuori mercato dove istituire nuovi posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.

Sono state individuate le seguenti aree:

1. n.2 posteggi in L.go Garbini (1 vendita settore alimentare – 1 imprenditore agricolo)
2. n.2 posteggi in via S.Paolo area sterrata(vendita settore alimentare)
3. n.1 posteggio in P.zza Piccolomini (imprenditore agricolo)
4. n.2 posteggi in P.zza del Santuario area ex distributore (vendita settore non alimentare)
5. n.2 posteggi in Largo A. Volta (1 settore non alimentare – 1 settore alimentare)

Articolo 31 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area destinata a posteggio fuori mercato è interdetta, con apposita ordinanza comunale, emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. , alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, nei giorni e negli orari indicati.

Titolo 5 - Commercio itinerante

Articolo 32 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, con divieto di collocare bancarelle, attrezzature, nonché esporre a terra la merce.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per consegnare la merce e riscuotere il prezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera.

Articolo 33 - Zone vietate

- L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato dove crea intralcio alla viabilità, in concomitanza dei mercati e delle fiere.
- Il commercio itinerante è precluso all'interno del centro storico – zona A1 P.R.G. nonché centri storici frazioni Bagnaia e S. Martino al Cimino.
- Sono altresì interdette, per motivi di viabilità o di interesse storico-artistico ad esclusione delle aree individuate dal Comune: Viale Trieste, viale F. Baracca, via I. Garbini, via della Palazzina, area antistante ingresso villa comunale, Str. Cassia Nord, str. Bagni, viale A.Diaz, str. Cassia Sud, str. Cimino, via S.M. della Grotticella, viale Trento, P.le Gramsci, p.zza XX Settembre, aree antistanti i Cimiteri, p.zza del Santuario area antistante la Basilica, viale Fiume, via Vico Squarano, via Tangenziale Ovest, via Genova.

Titolo 6 - Norme transitorie e finali

Articolo 34 - Determinazione degli orari per il commercio su aree pubbliche

Il Comune determina gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche favorendone la massima fruibilità da parte dei consumatori.

Nel determinare gli orari di attività del commercio su aree pubbliche il Comune si attiene in particolare ai seguenti criteri:

- Possibilità di prevederne l'esercizio anche in ore pomeridiane e serali;
- Possibilità di adeguarli a quelli previsti per le attività commerciali su aree private;
- Possibilità nel Comune riconosciuto turistico o città d'arte di prevedere deroghe orarie ed apertura facoltativa nelle giornate domenicale e festive;
- Possibilità di equiparare gli orari degli operatori su aree pubbliche autorizzati alla somministrazione, con posteggio fuori mercato, a quelli dei pubblici esercizi, intesa tale possibilità come facoltà e non obbligo degli operatori, nonché, su richiesta degli interessati, di autorizzare la protrazione oraria fino a un massimo di tre ore rispetto al limite stabilito dal Comune medesimo per l'orario di attività dei pubblici esercizi.

Articolo 35 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 36 - Autorizzazioni temporanee per manifestazioni di carattere straordinario

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nei loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b. quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c. in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
2. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Comune compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del comune.

Articolo 37- Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti.

Articolo 38 - Imprenditori agricoli

1. Anche agli effetti del presente regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.Lgs.228/01 art.4.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia viene equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché trattasi di denuncia regolare.

Articolo 39- Attività stagionali

1. La concessione per le attività stagionali può essere rilasciate per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Articolo 40 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 41 - Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del D. Lgs. n. 114/1998. In particolare:

<i>Articolo di riferimento</i>	<i>Descrizione violazione</i>	<i>Sanzione</i>
Articolo 29, comma 1, D. Lgs. 114/1998	Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: <ul style="list-style-type: none">• Senza l'autorizzazione prescritta ai sensi dell'art.5 comma1 del presente Regolamento• Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (<i>Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D, Lgs. 114/98, svolga l'attività in un posteggio localizzato in un mercato o una area diversi</i>	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

	<i>da quelli autorizzati)</i> <ul style="list-style-type: none"> • Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del D. Lgs. 114/98 <i>(Nelle aree demaniali, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade).</i> 	
Articolo 29, comma 2, D. Lgs. 114/1998	Violando le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74.
Articolo 29, comma 3, D. Lgs. 114/1998	In caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 .	Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
Articolo 30, comma 1 D.Lgs. 114/98	Violazioni di carattere generale alle norme sul commercio al dettaglio.	Sanzioni di cui all'art 22 D.Lgs 114/98
Regolamenti comunali e leggi speciali	Violazioni sanzionate da norme di leggi e/o regolamenti speciali: (occupazione di suolo pubblico, circolazione stradale, normativa sui rifiuti)	Sanzioni previste dalle specifiche disposizioni violate.

1. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 42 - Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.